



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836
TEL. 0941/950820 - FAX 0941/921023



ORDINANZA SINDACALE NR. 05 del 21/02/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE CITTA' DI ROCCA DI CAPRI LEONE - EDIZIONE ANNO 2019.-

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - ha posto in evidenza *"la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"*;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *"la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

CONSIDERATO:

- che nelle giornate di Domenica 03 e Martedì 05 Marzo c.a. si svolgeranno le sfilate dei carri allegorici in occasione del carnevale Città di Rocca di Capri Leone (ME);
- che il Carnevale - Edizione 2019 - Città di Rocca di Capri Leone è stato ampiamente pubblicizzato e che, pertanto, si prevede una massiccia partecipazione della cittadinanza, nonché un notevole afflusso di persone provenienti dai comuni vicini;
- che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO:

- che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;
- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

ATTESO:

- Che, all'interno del circuito prestabilito e preordinato per la sfilata dei carri allegorici, sono aperti gli esercizi commerciali, che espletano il normale o ordinario servizio di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Che, altresì, in concomitanza con la suddetta manifestazione è uso concedere l'occupazione del suolo pubblico ad operatori, che svolgono attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche nelle vie del territorio comunale;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica e prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza dei cittadini e, altresì, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali con bottiglie e/o lattine, ovvero altri oggetti, che possano potenzialmente costituire offesa e nocimento in caso di disordini e tafferugli che possano verificarsi in eventi che prevedono massiccia concentrazione di pubblico;

RITENUTO, altresì, opportuno assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, garantire l'igiene nelle strade e negli spazi pubblici cittadini, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico;

Vista la Legge Nr. 287/1991;

Visto l'Art. 54 del D.Lgs. Nr. 267/2000;

Visto il R.D. 777/1931 – T.U.L.P.S.;

ORDINA

NELLE GIORNATE DI DOMENICA 03 E MARTEDI' 05 MARZO 2019 – DALLE ORE 12:00 E FINO ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI – AI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE

E' FATTO DIVIETO

DI VENDERE PER ASPORTO OGNI E QUALSIASI TIPO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINA.

E' FATTO ALTRESI' DIVIETO

- A CHIUNQUE DI CIRCOLARE PER LE VIE CITTADINE CON BOTTIGLIE DI QUALUNQUE GENERE O LATTINE CONTENENTI BEVANDE;
- A CHIUNQUE SI TROVI ALL'INTERNO DEL CIRCUITO DELLA SFILATA CARNEVALESCA DI CONSUMARE SUL SUOLO PUBBLICO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE;
- LE BEVANDE CONSENTITE DEVONO ESSERE CONSUMATE SOLO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE AREE DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale;
- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza;
- Che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Capri Leone (ME);
- Che sia notificata a tutti coloro che sono concessionari di posteggi su aree pubbliche, abilitati alla vendita di prodotti alimentari e a tutti gli esercizi commerciali ricadenti all'interno del circuito della sfilata e abilitati alla vendita;
- A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
- Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza siano punite con la sanzione da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. Nr. 267/2000.-

Dalla Residenza Municipale, li 21 / 03 / 2019

II SINDACO

Filippo Borrello
Filippo Borrello

98070 CAPRI LEONE (ME) – VIA S. ANTONIO 1 – TEL.0941/950820 - FAX 0941/921023

E-Mail: pm@comune.capri Leone.me.it